



***Mutua Società Cattolica “Maria SS. della Catena” S.M.S.
E.T.S.***

***Via Redentore 22/28 93100 Caltanissetta Tel-fax 0934 22170 - 331 9522935 E-mail mariasscatena@libero.it
N° ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE 92037540850 R.E.A. DI CALTANISSETTA N. CL 123823
ENTE TERZO SETTORE RUNTS N° 25535***

REGOLAMENTI

Interni art. 12 dello statuto

APPROVATO DEI SOCI IN ASSEMBLEA

ORDINARIA IL 30 APRILE 2026





REGOLAMENTO APPLICATIVO DELLA

MUTUA SOCIETÀ' CATTOLICA MARIA SS. DELLA CATENA SOCIETÀ' DI MUTUO SOCCORSO S.M.S. "ETS"

PREAMBOLO

La Società di Mutuo Soccorso "Mutua Società' Cattolica Maria S.S. della Catena S.M.S." E.T.S. di cui l'interesse generale e l'assenza di scopo di lucro a sede in Caltanissetta (CL), Via Redentore n. 22-28, costituita il 5 maggio 1957 con atto dott. Giovanni Vancheri, notaio in Caltanissetta, Rep. n. 31488, Racc. n. 5127, dotata di personalità giuridica, che opera in conformità alle disposizioni della Legge 15 aprile 1886 n. 3818 e successive integrazioni e modificazioni e alla Legge Regionale del 10 agosto 2012 n. 46, considerato che intende meglio determinare i principi di mutuo soccorso ai quali si ispira, ha ritenuto opportuno adottare il presente Regolamento

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 – Denominazione

La Società ha la seguente denominazione: "Mutua Società' Cattolica Maria S.S. della Catena Società di Mutuo Soccorso"

L'integrazione automatica della denominazione sociale con la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" ha luogo alla data di perfezionamento dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Art. 2 – Sede e durata

La "Mutua Società' Cattolica Maria S.S. della Catena Società di Mutuo Soccorso" ETS che nel presente Statuto viene indicata per brevità con l'acronimo SMS, ha sede legale in Caltanissetta.

Con delibera degli organi competenti, anche in relazione agli scopi che si prefigge di raggiungere, possono essere istituite sedi secondarie, uffici, comitati nonché altri organismi rappresentativi, anche in tutto il territorio nazionale, nonché all'estero.

La sua durata è indefinita.

TITOLO II

SCOPO ED OGGETTO

'interesse generale e assenza di scopo di lucro.

Art. 3 - Scopo e oggetto

La SMS non lucrativa, ha per scopo l'interesse generale la solidarietà di mutuo soccorso in tutte le forme e modalità consentite dalla legge dello Statuto nel rispetto dei principi della mutualità, dello sviluppo della personalità umana e della tutela sociale per i diritti e per l'organizzazione dell'auto-aiuto tra i cittadini.

La SMS ha lo scopo di erogare ai suoi associati, senza alcun fine di speculazione e di lucro, assistenze previdenziali economiche e sanitarie ad integrazione delle prestazioni previste dalle vigenti legislazioni in materia previdenziale e sanitaria, nei limiti e con le modalità stabilite dagli organi sociali.

La SMS si propone, in coerenza con gli articoli 1, 2 e 3 della legge 3818/1886 e successive modificazioni

e integrazioni di:

- a) diffondere, anche attraverso iniziative sociali e culturali e altre azioni idonee, il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra i Soci nonché fra questi ultimi ed altri cittadini;
- b) svolgere attività di assistenza sanitaria integrativa rivolta ai Soci che aderiscono singolarmente e volontariamente alla SMS, oppure collettivamente in conformità a contratti di lavoro, di accordo e regolamento aziendale, come previsto dalle leggi vigenti, anche potendo stipulare a tal fine accordi, convenzioni e polizze con imprese autorizzate ai sensi di legge;
- c) erogare prestazioni di assistenza sanitaria e socio sanitaria, sia in forma indiretta mediante sussidi e rimborsi che in forma diretta, anche stipulando convenzioni con presidi e strutture sanitarie, sia pubbliche che private, nonché potendo partecipare alla gestione di presidi e strutture sanitarie ed assistenziali in coerenza con le disposizioni di legge, anche attraverso l'istituzione o la gestione di fondi sanitari integrativi;
- d) erogare agli associati assistenze economiche in caso di vecchiaia, infortunio, invalidità e malattia, anche attraverso l'istituzione o la gestione di fondi sanitari integrativi;
- e) erogare sussidi economici e servizi di assistenza ai soci in condizioni di disagio economico a seguito di perdita di fonti reddituali personali e familiari;
- f) erogare sussidi e contributi economici alle famiglie dei soci defunti;
- g) promuovere attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici;
- h) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, tutte le iniziative atte ad elevare il benessere sociale, culturale e fisico dei soci e dei loro familiari;
- i) svolgere anche altre attività secondarie e strumentali sempreché in coerenza e compatibilmente con i limiti tracciati dall'art. 2, legge 3818/1886 e volte al perseguimento degli scopi sociali.

In particolare sarà possibile:

- stabilire rapporti con organismi mutualistici e/o enti del Terzo Settore a livello locale, regionale, nazionale o internazionale;
- aderire e partecipare a consultazioni, consorzi, cooperative, imprese sociali, società ed enti pubblici e privati ed in genere a tutte le iniziative operanti nel settore mutualistico e sanitario, purché in coerenza con quanto previsto dalla legge 3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni e dal d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni;
- organizzare occasionali raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione ai sensi degli articoli 7 e 79 del d.lgs. 117/2017;
- promuovere, istituire e gestire fondi sanitari integrativi e aziendali nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia;
- aderire e partecipare, anche economicamente, ad organismi che svolgono attività assistenziale, sociale, culturale o che si propongono comunque scopi ed attività affini a quelli esercitati dalla SMS stessa;
- partecipare ad organismi consortili ed affidare ad essi, con decisione dell'Assemblea dei Soci, l'esplicazione di determinati servizi ovvero l'attuazione di opere da destinare ai soci che possono concretizzarsi: nella progettazione e realizzazione di cohousing per soggetti fragili, diversamente abili e rientranti nella così detta fascia della terza età e nella progettazione e realizzazione, su suolo comunale in concessione, di cappelle cimiteriali, loculi e cellette cinerarie, per dare una degna sepoltura ai soci e aventi diritto, come previsto della normativa vigente (D. Lgs 112/2017 e codice del terzo Settore – D. Lgs 117/2017)
- porre in essere tutte le attività di gestione attinenti all'amministrazione della Società compresa l'esternalizzazione a enti terzi delle attività utili al raggiungimento degli scopi sociali che non possono essere conseguiti direttamente dalla Società per mancanza di mezzi economici e/o strumentali o perché non compatibili con i limiti tracciati dall'art. 2, legge 3818/1886;
- effettuare tutte le operazioni, anche di natura immobiliare, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali di cui all'oggetto sociale e sempreché non siano effettuate con modalità gestori e di tipo imprenditoriale;
- nell'ambito dell'erogare di prestazioni di assistenza sanitaria e socio sanitaria, di cui alla lettera c) che precede, concedere ai soci e i loro famigliari, aventi i requisiti di soggetti fragili, diversamente abili e

rientranti nella così detta fascia della terza età, l'utilizzo di abitazioni realizzate in cohousing.

Si precisa che il diritto di utilizzo delle strutture di cohousing a favore dei soci e degli aventi diritto è condizionato al versamento nelle casse della società, del contributo straordinario per il detto utilizzo, determinato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione ordinaria all'inizio di ogni anno finanziario; il socio e l'avente diritto deve dimostrare altresì di essere in regola con il pagamento dei contributi associativi;

- nell'ambito dell'erogazioni di sussidi e contributi economici alle famiglie dei soci defunti, di cui alla lettera f) che precede, concedere ai soci ed agli aventi diritto l'ammissione alla tumulazione. Si precisa che la detta ammissione a favore dei soci e degli aventi diritto è condizionata al versamento nelle casse della società, del contributo straordinario per la concessione del loculo, determinato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione ordinaria all'inizio di ogni anno finanziario; il socio e l'avente diritto deve dimostrare altresì di essere in regola con il pagamento dei contributi associativi come stabilito dal regolamento del Comune di Caltanissetta.

I rapporti mutualistici con i Soci ed i loro familiari, nonché con le altre società di mutuo soccorso o fondi sanitari integrativi ai sensi dell'art. 3 della legge 3818/1886 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito *enti mutualistici*) e dell'art. 5 del presente **Regolamento**, da approvare in sede assembleare, attraverso il quale sono stabiliti, in relazione alle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali, i limiti e le modalità di erogazione delle prestazioni da parte della SMS così come il versamento dei relativi contributi.

Art. 4

Attività secondarie e strumentali alle attività istituzionali di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, la SMS, inoltre, può esercitare e organizzare, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017, ulteriori attività, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al presente statuto, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 19 maggio 2021 n.107.

In particolare, può effettuare:

attività commerciali strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statuari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti. L'individuazione di tali attività è demandata al Consiglio direttivo della SMS.

Per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statuari, per lo svolgimento delle attività, la SMS può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti, Società di M.S. e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed Organizzazioni Nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. La SMS può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni, Federazioni, Coordinamenti Nazionali e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità. Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in

alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art.17 D.Lgs. 117/2017.

Art. 5 - Attività di raccolta fondi

Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, la SMS può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art. 7 e 79 del decreto legislativo 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, secondo le Linee Guida adottate con Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 9 giugno 2022 e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO III

SOCI

Art. 6 – Soci

Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere Soci tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta e siano cittadini della Repubblica Italiana o cittadini stranieri residenti in Italia, nonché persone giuridiche ed enti mutualistici secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

I Soci si impegnano alle contribuzioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza dei Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali. I Soci possono essere: Soci ordinari, Soci sostenitori e Soci onorari.

La qualità di socio si perde per morte, per recesso e per espulsione.

Art. 7 – Soci ordinari

Sono Soci ordinari della SMS le persone fisiche che abbiano compiuto il 18° anno di età e che intendono partecipare allo scambio mutualistico singolarmente o in forma collettiva in conformità e nei limiti di quanto previsto dalla legge 3818/1886 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'art. 3, legge 3818/1886, possono essere Soci ordinari anche altre società di mutuo soccorso a condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese dalla SMS, nonché i fondi sanitari integrativi in rappresentanza dei lavoratori iscritti.

L'ammissione a Socio è condizionata al versamento delle quote sociali previste dai regolamenti e deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Coloro che desiderano diventare Soci ordinari della SMS devono presentare domanda al Consiglio di amministrazione specificando per le persone fisiche: cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale e ogni altra notizia e documentazione richiesta dal Consiglio di amministrazione; per le persone giuridiche: denominazione sociale, sede sociale, codice fiscale e ogni altra notizia e documentazione richiesta dal Consiglio di amministrazione.

Il vincolo sociale può essere sospeso per morosità. Il Regolamento stabilirà i criteri e le modalità con cui

la morosità e la sospensione operano.

Durante la sospensione del vincolo sociale l'interessato non può esercitare i diritti sociali derivanti dal presente Statuto.

I Soci ordinari, secondo apposito Regolamento, possono essere suddivisi in categorie – con specifica denominazione - in funzione dei diversi diritti o delle diverse obbligazioni assunte verso la SMS.

In caso di recesso, esclusione o morte del Socio non si ha diritto al rimborso dei contributi versati nel rispetto di quanto previsto al presente Regolamento.

Art.8 – Soci sostenitori

Sono Soci sostenitori della SMS coloro, persone fisiche e giuridiche, nonché enti pubblici e privati, a prescindere dall'eventuale rapporto di Socio ordinario, che intendano sostenere l'attività della SMS attraverso contributi di varia natura.

Essi non fruiscono delle attività sociali in relazione al contributo di cui al precedente comma e debbono indicare gli impegni che intendono assumere a favore della SMS.

I Soci sostenitori possono presenziare all'Assemblea senza diritto di voto e, in considerazione dei contributi offerti, possono designare, tra i Soci ordinari, uno o più membri del Consiglio di amministrazione, in misura comunque non superiore ad un terzo del totale degli amministratori, secondo criteri e modalità stabilite in sede di Regolamento.

Art.9– Soci onorari

Sono soci onorari le persone di elevato prestigio sociale e/o culturale, che si siano particolarmente distinte per lo sviluppo e la crescita morale e culturale della Comunità. I soci onorari hanno solo il diritto di frequentare i locali sociali e partecipare alla vita sociale della Società e non hanno diritto al voto nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie.

Il Presidente farà comunicazione, dell'avvenuta ammissione del Socio onorario, alla prima Assemblea utile.

Art. 10 - Obblighi dei Soci

I Soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto della SMS ed ogni altro Regolamento interno finalizzato al corretto svolgimento delle attività sociali ed alla tutela degli interessi di tutti i Soci;
- b) osservare le deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
- c) versare la quota di iscrizione, i contributi sociali e tutte le contribuzioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali così come determinati dal Regolamento o, in mancanza, dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando che le quote e i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili.

Art. 11 – Recesso

Il Socio può recedere dalla SMS. Egli deve farne richiesta entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno indirizzandola con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Consiglio di Amministrazione della SMS.

Il recesso ha efficacia con l'inizio dell'anno successivo e pertanto, fino a tale data, il Socio resta impegnato al pagamento del contributo. Se il Socio non esercita la facoltà del recesso con le formalità previste dal comma precedente, la sua iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Regolamento e Statuto, legittimano il recesso.

Art. 12 – Esclusione

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione del Socio nei seguenti casi:

- a) inadempienza o inosservanza da parte del Socio dello Statuto e del Regolamento;
- b) morosità del Socio nel pagamento delle quote associative, dei contributi, etc.;
- c) comportamenti del Socio dannosi in per la SMS ed il suo funzionamento;
- d) quando egli non è più nella condizione di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La delibera di esclusione potrà essere assunta solo dopo 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte del Socio della lettera raccomandata di esclusione.

L'esclusione ha effetto dalla data di annotazione della relativa delibera nel libro dei Soci.

Art. 13 - Apporto dei volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta, svolgono, per il tramite della SMS, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo della SMS, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Coloro che svolgono la loro attività in modo non occasionale devono essere inoltre iscritti in un apposito registro

Art. 14 Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio, Scritture Contabili, Bilancio Sociale

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo predispone, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni, il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Se la SMS ha conseguito ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro, il bilancio può essere redatto sotto forma di rendiconto di cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta inoltre il carattere secondario e strumentale delle attività diverse dalle attività istituzionali o di raccolta fondi nella relazione di missione, o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o in una nota integrativa al bilancio.

Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario della SMS ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.

Esso deve essere approvato dall'Assemblea sociale entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno.

Le scritture contabili sono tenute a norma degli articoli 86 e 87 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, per quanto applicabili.

Il bilancio sociale può essere redatto, anche se non vi è obbligo di legge, qualora il Consiglio Direttivo della SMS lo ritenga opportuno.

Art. 15 Informativa sociale

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, e il bilancio sociale, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti gli associati aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite mezzi telematici o del sito sociale.

Art. 16 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

dai beni mobili e immobili di proprietà;
dalle eccedenze degli esercizi annuali;
da donazioni, erogazioni, lasciti;
da quote di partecipazioni societarie;
da obbligazioni e altri titoli pubblici;
dal fondo di riserva;
da altri

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI E LORO POTERI

Art. 17 – Organi della Società

Gli Organi della SMS sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo, se ricorrono i presupposti di legge;
- e) l'Organismo di conciliazione (**facoltativo**).

Art. 18 – Assemblea generale dei soci

Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in sua assenza, dal vice presidente o da persona designata dall'Assemblea.

Il Presidente nomina un Segretario scegliendolo fra i soci.

Il Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare soltanto da un altro Socio avente diritto di voto e munito di delega scritta. Ciascun Socio può ricevere non più di tre deleghe. Ai Soci enti mutualistici di cui all'art. 3 ultimo comma del presente Statuto possono essere attribuiti più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare del numero dei loro membri beneficiari delle prestazioni della SMS.

Spetta all'Assemblea ordinaria dei Soci:

- a) approvare il bilancio di esercizio ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) approvare il bilancio sociale, se ricorrono i presupposti di legge di cui all'articolo 14 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni;
- c) eleggere il Consiglio di Amministrazione;
- d) approvare i Regolamenti interni;
- e) nominare e revocare l'Organo di controllo, se ricorrono i presupposti di legge di cui all'articolo 30 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni;
- f) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- g) deliberare su altre proposte presentate dal Consiglio di amministrazione e sulle proposte dei Soci comunicate al Consiglio almeno 90 giorni prima dell'Assemblea;

h) trattare tutti gli argomenti attinenti alla gestione sociale ad essa affidati dalla legge, dallo Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

i) richiedere la concessione di suolo cimiteriale per la realizzazione di cappelle cimiteriali.

Spetta all'Assemblea straordinaria dei Soci:

- 1) modificare lo Statuto;
- 2) procedere allo scioglimento della SMS nominando i liquidatori;
- 3) deliberare su ogni argomento competente allo scioglimento di natura anche patrimoniale.

Tuttavia, potranno essere adottate in modalità semplificata, con il ricorso all'Assemblea ordinaria dei soci, le modifiche statutarie che non riguarderanno aspetti essenziali dello statuto, come nei seguenti casi esemplificativi ma non esaustivi, concernenti:

- l'adeguamento normativo imposto da leggi sopravvenute;
- le piccole modifiche organizzative o di funzionamento dell'assemblea;
- l'aggiornamento delle modalità di adesione dei soci che non incida sulla natura mutualistica della SMS;
- la necessità di adeguare i requisiti soggettivi degli amministratori e la composizione numerica dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 - Convocazione dell'Assemblea dei Soci

Le Assemblee ordinarie devono essere convocate dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, o quando particolari esigenze lo richiedano, entro 6 (sei) mesi, nonché ogni qualvolta sarà utile e opportuno. Il Consiglio di Amministrazione convoca le Assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso, affisso in modo visibile all'interno e all'esterno della sede sociale e nelle eventuali sedi secondarie o inviato ai soci con mezzi telematici, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

In caso di scioglimento e messa in liquidazione, il Consiglio d'Amministrazione procederà alla convocazione dell'Assemblea tramite la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana da effettuare almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea può essere altresì convocata su richiesta di almeno il 75% (settantacinque per cento) dei soci ordinari.

Art. 20- Quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea dei soci

Hanno diritto di voto nell'Assemblea coloro che sono iscritti nel libro dei Soci da almeno tre mesi, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla SMS e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione.

I Soci sostenitori possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di intervento e di voto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti Soci che rappresentino almeno la metà più uno dei iscritti; in seconda convocazione, l'Assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti Soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i Soci con diritto di voto, in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

I Soci possono intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. Alle medesime condizioni di cui al periodo precedente, è possibile l'espressione del voto per corrispondenza.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie deliberano a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.

Le votazioni sono sempre palesi.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della SMS, in assenza dal Vice Presidente o da un socio eletto al momento dai Soci presenti il quale verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni dell'Assemblea.

Art. 21 - Sezione Soci

I Soci ordinari possono essere raggruppati in Sezioni, che costituiscono unità organica del corpo sociale.

Le Sezioni hanno lo scopo:

- a) di mantenere vivo e consolidare tra i Soci il vincolo associativo, proprio dell'organizzazione mutualistica;
- b) di instaurare e coltivare i rapporti organici tra il Consiglio di amministrazione e la collegialità dei Soci;
- c) di stimolare un attivo interessamento ed una partecipazione dei Soci ai problemi della mutualità per quanto particolarmente attiene alla definizione dei programmi di attività e delle prestazioni mutualistiche.

Le modalità di funzionamento delle Sezioni Soci e la relativa governance verranno disciplinate da apposito Regolamento.

Art. 22 - Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 7 Consiglieri.

Essi sono eletti fra i Soci, anche nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto e durano in carica per tre esercizi; sono dispensati dal presentare cauzione e sono rieleggibili.

Il Consiglio neo eletto si autoconvoca entro 8 giorni per eleggere fra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente. Può nominare anche un Segretario che può essere un Socio non consigliere.

Le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese ai sensi dell'art. 17, comma 4 del d.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), a fronte della presentazione integrale della documentazione probatoria.

Il Consiglio di amministrazione può nominare direttori generali, institori, nonché procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Art. 23 - Compiti del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri sia di carattere ordinario che straordinario per la gestione della SMS, ad eccezione di quelli che per legge o per Statuto sono riservati all'Assemblea dei Soci. In particolare al Consiglio di Amministrazione spetta di:

- a) convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- b) delibera le proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'assemblea straordinaria;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- d) redigere il bilancio di esercizio ed eventualmente il bilancio sociale, fissando corrispondentemente l'ammontare dei contributi d'iscrizione, le quote associative e sociali i contributi straordinari e le eventuali integrazioni ai contributi straordinari per il fabbisogno di gestione del sodalizio;
- e) documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 3 del presente Statuto nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
- f) delibera sull'impiego dei fondi sociali, sulla determinazione della tassa di ammissione, sulla quota associativa annuale, sui contributi straordinari da utilizzare per la realizzazione di progetti concernenti la realizzazione di loculi cimiteriali, nonché cellette cinerarie da concedere ai soci ed ai loro familiari, ovvero sui contributi straordinari da utilizzare per la realizzazione di progetti concernenti la realizzazione di abitazioni in cohousig da concedere ai soci e ai loro famigliari, aventi i requisiti di soggetti fragili, diversamente abili e rientranti nella così detta fascia della terza età;

- g) compilare i Regolamenti e definire le prestazioni mutualistiche;
- h) stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere, assumere tutte le obbligazioni inerenti all'attività ed alla gestione sociale;
- i) deliberare l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei Soci;
- j) conferire procure per singoli atti e categorie di atti ferma restando la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di amministrazione;
- k) assumere e licenziare il personale.
- l) disciplinare e regolamentare l'assegnazione dei loculi ai soci effettivi e gli aventi diritto e deliberare i sussidi ed i contributi da concedere ai famigliari dei soci defunti.
- m) deliberare e eventuale proporre ai soci la modalità della progettazione e come recepire i fondi per la realizzazione dei sodalizzi presso il cimitero Angeli di Caltanissetta;
- n) deliberare il contributo e la modalità del versamento del contributo per la concessione dei loculi;
- o) propone all'Assemblea l'acquisto e la vendita di beni mobili e immobili;

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, oppure ad un Comitato esecutivo, di cui stabilisce il numero dei componenti, i compiti e le funzioni; può delegare, altresì, ad alcuni consiglieri, l'espletamento di particolari attività sociali relative specialmente alle finanze, alle cappelle cimiteriali, agli ammalati ed alla disciplina.

Art. 24 - Riunioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente o almeno la metà dei Consiglieri lo ritenga necessario, nonché su richiesta dell'Organo di controllo, ove istituito. Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti e le votazioni sono palesi.

A parità di voti, nelle votazioni prevale il voto del presidente.

Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 25- Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della SMS, nonché la firma sociale, sta in giudizio per essa e provvede alla convocazione del Consiglio di amministrazione, di cui presiede le adunanze.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsivoglia titolo, rilasciandone liberatorie quietanze, aprire conti bancari e/o postali e stipulare mutui.

Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la SMS davanti qualsivoglia autorità giudiziaria ed amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione. In caso di impedimento, il Presidente è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice Presidente.

In particolare:

- 1. Il Vice Presidente** coadiuva il Presidente e, in sua assenza, ne esercita tutte le funzioni.
- 2. Il Segretario** assiste l'Assemblea generale dei soci e il Consiglio Direttivo in tutte le sue riunioni. Redige il verbale delle deliberazioni e ne cura la conservazione. Cura la corrispondenza e ne tiene il protocollo, conserva i registri, gli albi, i regolamenti e ogni altro atto o documento della società. Tiene aggiornato l'elenco dei soci. Insieme con l'economo, tiene la contabilità dei resoconti trimestrale e annuali.
- 3. L'Economo** ha l'incarico di ricevere dall'esattore le quote sociali mensili ed altri incassi che saranno fatte all'interno del sodalizio. Insieme al presidente firma gli avvisi di morosità. provvede, entro il limite massimo di € 1.500,00 (millecinquecento/00), alle spese di non rilevante ammontare necessarie per soddisfare i correnti bisogni del Sodalizio. Insieme con il segretario tiene la

contabilità dei resoconti trimestrale e annuali. La parte eccedente dovrà essere necessariamente consegnata al tesoriere per il successivo versamento sul C/C Bancario.

- 4. Il responsabile del cimitero** ha il compito di vigilare sulle cappelle cimiteriali, curare che venga rispettato il regolamento cimiteriale e il rapporto con le autorità competenti, nonché, la pulizia dei locali.
- 5. Il responsabile del Mutuo Soccorso** ha l'incarico di occuparsi della retta esecuzione del regolamento e delle norme relative alla mutualità del Sodalizio.
- 6. Il responsabile delle attività socio-culturale assistenziali** ha il compito di curare e organizzare tutte le attività socio-culturale assistenziali, come regolamenti.
- 7. Il Responsabile circolo culturale della biblioteca** cura i locali e la gestione.
- 8. Il responsabile della sezione femminile**, ha il compito di curare e organizzare tutte le attività.

(Tutti i consiglieri e i soci al di fuori dei loro incarichi e nella stretta collaborazione, fanno sì che la Mutua Società adempia, nel rispetto dello statuto e dei regolamenti, ai principi di mutualità e solidarietà)

ASSISTENTE SPIRITUALE

L'assistente spirituale è un sacerdote, membro del presbiterio unito al Vescovo, in missione nella Mutua Società Cattolica "Maria SS. della Catena" S.M.S. per un'azione pastorale a formazione religiosa, morale, civile e culturale.

Ha il compito di:

curare l'assistenza religiosa e morale degli iscritti alla società e il loro spirito di corpo;
sviluppare in loro il senso morale, civile e religioso, nonché, la fraternità e la solidarietà;
studiare, insieme ai vari consiglieri, tutte le attività adatte a mettere in atto i proponimenti dello Statuto;
svolgere attività in campo educativo e formativo dei dirigenti, dei soci e delle persone ad esse collegate;
organizzare celebrazioni liturgiche, nei tempi forti dell'anno liturgico, sia per gli iscritti che come proposta ai simpatizzanti ed alla società civile.

L'assistente spirituale fa parte integrante del consiglio e mantiene i contatti con la comunità diocesana e civile, ma non è responsabile dell'andamento economico e gestionale della società.

COMITATO CIMITERIALE COMITATO CIMITERIALE

- 1.** Il comitato è composto di tre elementi:
- 2.** Presidente della S. M. S.;
- 3.** Il consigliere delegato al cimitero;
- 4.** Un Socio;

Questi hanno il compito di:

- Studiare, progettare, proporre al Direttivo della S. M. S. soluzioni in riferimento alla gestione dei sodalizi;
- Curare la pulizia, il decoro, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei sodalizi;
- Proporre, prima al Direttivo, i vari contributi da versare per la gestione dei servizi;
- Vigilare che tutti i Soci osservino il regolamento cimiteriale.

Art. 26 – Organo di controllo

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 30 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di controllo. L'Organo di controllo, rinnovabile, dura in carica tre anni e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto relativo al terzo esercizio della carica.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del Codice civile.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia, l'Assemblea dei Soci procederà alla nomina di un nuovo Organo di controllo.

L'Organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla SMS e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio in ordine al corretto svolgimento delle finalità istituzionali della SMS ed attesta che il bilancio sociale, laddove predisposto, sia stato redatto secondo le relative linee guida di cui all'art. 14 del D.lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, richiedendo a tal fine agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari. Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, l'Organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice civile e della legislazione speciale in materia. Qualora la SMS abbia istituito un patrimonio destinato di cui all'articolo 10 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, l'Organo di controllo è mantenuto distinto dal soggetto che esercita la revisione legale dei conti.

L'Organo di controllo relaziona, in occasione dell'approvazione del rendiconto, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, sul carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 3 del presente Statuto, sulla destinazione del patrimonio e l'assenza dello scopo di lucro.

L'Organo di controllo deve assistere, senza diritto di voto, alle adunanze delle Assemblee dei Soci e alle adunanze del Consiglio di amministrazione. Delle riunioni dell'Organo di controllo deve redigersi verbale, che deve essere trascritto su apposito libro tenuto a norma di legge.

Art. 27 – Organismo di conciliazione

Tutte le controversie aventi ad oggetto i rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i Soci, da o contro la SMS, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli Organi sociali, saranno risolte mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera arbitrale della Camera di commercio del luogo in cui la SMS ha la propria sede legale, che provvederà alla nomina dell'arbitro/degli arbitri.

In alternativa o qualora la Camera di Commercio non abbia provveduto ad istituire il servizio arbitrale, le eventuali controversie tra Socio e SMS potranno essere risolte attraverso un Organismo di conciliazione concordato tra le parti stesse.

La presente clausola compromissoria non preclude a ciascuna delle Parti la possibilità di adire il giudice ordinario per l'ottenimento di provvedimenti monitori e cautelari non concedibili dagli arbitri. In questo, come in ogni altro caso in cui il Collegio arbitrale risultasse privo di giurisdizione, è esclusivamente competente il Tribunale del luogo in cui la SMS ha la propria sede legale.

TITOLO V

FONDI

Art. 28 I fondi provengono

- a)** dai contributi a fondo perduto dei soci;
- b)** dalle quote annuali di ammissione e associative, nelle misure che verranno stabilite annualmente dall'organo amministrativo;
- c)** dagli eventuali ulteriori contributi straordinari, stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione amministrativo, a carico dei soci per realizzare delle attività sociali;
- d)** da donazioni ed atti di liberalità, da proventi di lasciti, da sovvenzioni, da partecipazioni ed ogni altro contributo pubblico o privato;
- e)** dai beni acquistati con i contributi, lasciti e proventi;
- f)** dal 5 per mille;
- g)** dalle riserve
- h)** da ogni altra attività legale svolta per raccolta fondi.

devono essere impiegati in uno dei seguenti modi:

- a)** In titoli emessi dallo Stato;
- b)** in investimenti di natura obbligazionaria dei principali istituti di credito, anche sotto forma di fondi comuni di investimento ma sempre di natura obbligazionaria;
- c)** In depositi presso le casse postali di risparmio e le casse di risparmio ordinarie;
- d)** nell'acquisizione di concessioni di suolo cimiteriale e nella costruzione di loculi per la sepoltura dei soci defunti e dei loro familiari;
- e)** nella realizzazione di attività finalizzate all'assistenza e attività dei soci;
- f)** Nell'acquisto della sede sociale.

ART. 29

I proventi annuali sono erogati:

- a)** nelle spese di amministrazione;
 - b)** nelle spese per l'assistenza medica ai soci infermi;
 - c)** nei sussidi ai soci bisognosi;
 - d)** nella corresponsione del contributo funerario alle famiglie dei soci effettivi deceduti;
 - e)** nell'acquisizione di concessioni di suolo cimiteriale e nella costruzione di loculi;
 - f)** nell'acquisto di riviste, libri e gadget vari ;
 - g)** nelle spese per gite ricreative dei soci organizzate dalla società etc.,;
 - h)** nelle spese per la pubblicità e immagine.
- I)** Nelle attività di promozioni per la salvaguardia e la conservazione delle tradizioni popolari, curare biblioteche, museo o altro secondo la legge della Regione Sicilia del 10 agosto 2012 n 46 e successive modifiche.

TITOLO VI

ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO CONSUNTIVO

Art. 30 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della SMS è costituito da ogni bene o disponibilità conferiti dai propri Soci o da terzi e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività istituzionale.

Il patrimonio della SMS è costituito altresì da beni mobili ed immobili quali risultano dal rendiconto approvato dai Soci in Assemblea ordinaria, nonché dalle riserve costituite a garanzia delle prestazioni e dal fondo patrimoniale, cui affluiranno anche i contributi sociali non utilizzati a copertura delle prestazioni dovute ai Soci. Le risorse sociali dovranno essere ripartite secondo le deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

I Soci non potranno, per nessun motivo, addivenire alla ripartizione del patrimonio sociale, nemmeno all'atto dello scioglimento della SMS.

Art. 31 - Lasciti e donazioni

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 3818/1886 e successive modificazioni i lasciti o le donazioni che la Società avesse conseguito o conseguisse per un fine determinato, ed avente carattere di perpetuità, sono tenuti distinti dal patrimonio sociale, e le rendite derivanti da essi dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore.

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, la SMS può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Art. 32- Esercizio finanziario e bilancio sociale

L'esercizio inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio, corredato della relazione del Consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione sociale e della relazione dell'Organo di controllo, ove esistente, nonché il bilancio sociale, laddove predisposto, devono essere presentati all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono e depositati a norma di legge.

Art. 33 Devoluzione del patrimonio e scioglimento

In caso di scioglimento della SMS e di liquidazione del patrimonio della SMS deliberato dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti in seconda convocazione, l'Assemblea medesima dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

In caso di liquidazione o di perdita della natura di società di mutuo soccorso, l'intero patrimonio sociale che residua dalla liquidazione dovrà essere devoluto ad altre società di mutuo soccorso ovvero ad uno dei Fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, come richiamato all'ultimo comma dell'art. 8 della legge 15 aprile 1886, n. 3818. Sono fatte salve, ove applicabili, le disposizioni del d.lgs. 117/2017.

Ai lasciti e alle donazioni di cui all'art. 23 si applicano le norme vigenti sulle Opere pie.

Art. 34 - Clausola finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni della legge 3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le disposizioni in materia di enti del Terzo settore di cui al d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni in quanto compatibili con la disciplina delle società di mutuo soccorso e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme di riferimento della legislazione cooperativa e del Codice Civile.

Mutua Società Cattolica “Maria SS. della Catena”

REGOLAMENTO SODALIZI CIMITERO

Se la società dispone di loculi cimiteriali tutti i soci hanno diritto alla tumulazione dietro il pagamento del contributo di costruzione stabilito dal Consiglio d'Amministrazione in osservanza dello statuto e dei regolamenti societari.

I Soci che fanno richiesta per la concessione del loculo, devono essere in regola con il pagamento della quota associativa e versare il contributo per la costruzione che verrà stabilito e comunicato dal Consiglio d'Amministrazione della Società.

- Hanno diritto alla concessione in caso di premorienza i genitori dei soci, il coniuge, i figli, i fratelli e le sorelle.
- In ogni caso, l'esercizio del diritto di sepoltura, è condizionato dal versamento nelle casse della società del contributo per la concessione del loculo, determinato dal Consiglio di Amministrazione, con delibera. Essere in regola con il pagamento delle quote associative e dei contributi ordinari e straordinari stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione.
- Nel contributo per la concessione del loculo non è compresa la tumulazione, la lapide e ogni altro arredo del loculo che resta a carico del socio
- I soci, per il secondo loculo avuto in concessione possono richiedere di versare il contributo per la concessione del loculo ratealizzato.
- Se i soci si rendono morosi da oltre tre mesi della data stabilità del versamento dei contributi per la costruzione o concessione loculi, anche delle singole rate, automaticamente decadono dalla qualità di socio e perderanno il diritto sui loculi prenotati, e le verranno rimborsati i contributi versati al netto delle spese sostenute. In caso di decadenza, la mutua concederà ad altri soci i loculi che si sono resi liberi.
- Il socio che per qualsiasi motivo perde la qualità di socio, qualora abbia avuto in concessione il loculo a decedere, dietro richiesta avrà diritto al rimborso della somma pagata ridotta del 50% purché socio da almeno un anno.
- Il loculo concesso non è per nessun motivo cedibile ad altri.
- Il socio e i loro familiari concessionari del loculi, sono tenuti a rispettare la disposizione sindacale del comune di Caltanissetta ad installare solo lapide di marmo di colore bianco e dove è prevista e la mensola non deve superare i cm .14 di larghezza
- I familiari del socio concessionario deceduto e sepolto in altra sede, devono informare la Società del decesso e tumulazione dell'estinto, mentre il loculo concesso allo stesso rimane a totale disposizione della Società che rimborserà entro tre anni dal decesso dietro richiesta scritta dei familiari del defunto, un eventuale rimborso massimo nella misura del 30% del contributo versato, passati i tre anni nulla è dovuto e il loculo ritorna a disposizione della SMS
- Il loculo lasciato vuoto, dopo 2 anni dal decesso, ritorna di proprietà della S.M.S.
- Il socio ancora in vita, che rinuncia alla sepoltura nel loculo assegnato, può fare richiesta scritta per eventuale rimborso del contributo nella misura del 40% di quanto versato.
- Il loculo lasciato vuoto per motivi di estumulazione ritorna alla Società che ne farà uso. Nessun rimborso è dovuto per l'abbandono;
- sarà cura della Società, nel periodo della ricorrenza della festività dei defunti, effettuare le pulizie straordinarie, addobbare gli altari dei sodalizi e fare celebrare la SS. Messa presso il cimitero;

- Ai Soci, o chi per loro, non è permessa nessuna alterazione presso i sodalizi, se non autorizzate dalla Società, pena la rimozione a danno dei Soci medesimi;
- La concessione dei loculi va intesa in linea di massima come legge prevede, salvo eventuali riforme assembleari o leggi di organi competenti.

OBBLIGO DEI SOCI

NELL' ASSEMBLEA ORDINARIA E FATTO OBLIGO AI SOCI DI ELEGGERE I COMPONENTI DEL COMITATO CIMITERIALE, COMPOSTO DA TRE MEMBRI EFFETTIVI E DA DUE MEMBRI SUPPLENTI, CHE AVRANNO IL COMPITO DELLA GESTIONE DEI SODALIZI SOCIALI CIMITERIALI E FARE RISPETTARE IL RELATIVO REGOLAMENTO

Il socio e i loro famigliari concessionari dei loculi, sono tenuti a rispettare la disposizione sindacale del comune di Caltanissetta, ad installare solo lapide di marmo di colore bianco e dove è prevista la mensola non deve superare i cm .14 di larghezza;

- 1. è a carico del socio o dei familiari la chiusura del loculo lasciato vuoto per l'estumulazione;*
- 2. è a carico dei famigliari del defunto rispettare il D.P.R. del 10 settembre 1982 n° 915 e successive modifiche, sullo smaltimento dei rifiuti speciali;*
- 3. è obbligo del socio, dei famigliari dei defunti o chi per loro, di versare i contributi per la pulizia e la manutenzione ordinaria che verrà di anno in anno deliberata dal Consiglio d'Amministrazione in base alle spese dell'anno precedente;*
- 4. E' fatto obbligo ai soci, che hanno avuto in concessione il loculo, ai familiari o chi per loro, dei soci defunti di partecipare alle spese per la manutenzione straordinaria dei sodalizi di pertinenza con la quota parte stabilita di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione;*
- 5. Il socio e i loro famigliari sono obbligati per motivi di sicurezza di non ingombrare i corridoi con fiori o altri oggetti che possano causare danni o infortuni;*
- 6. E' obbligo nei confronti di tutti, ma anche senso di civiltà, rispettare il decoro dei sodalizi, le delibere del Consiglio d' Amministrazione e versare i contributi richiesti per la buona amministrazione dei sodalizi.*

COMITATO GESTIONE DEI SODALIZI CIMITERIALE **(Quando eletto dall' Assemblea dei Soci)**

Il comitato e composto di 5 elementi:

Presidente della S. M. S.;

Il consigliere delegato al cimitero;

E di tre Soci eletti dell'Assemblea dei Soci anno per anno;

Questi hanno il compito di:

1. Vigilare e fare rispettare il regolamento cimiteriale;
2. Studiare, progettare, proporre al Direttivo della S. M. S. soluzioni in riferimento alla gestione dei sodalizi;
3. Curare la pulizia, il decoro, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei sodalizi;
4. Proporre, prima al Direttivo, i vari contributi da versare per la gestione dei servizi.

APPROVATO IN ASSEMBLEA DEI SOCI IL 30 APRILE 2026

